

## DIRETTIVA 94/3/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1994

**che stabilisce una procedura per la notificazione\* dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/110/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, in ordine alle spedizioni di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci, oppure organismi nocivi isolati provenienti da paesi terzi, elencati o meno nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE, di cui si ritenga che presentino un imminente pericolo di introduzione o di diffusione di organismi nocivi, specificati o meno negli allegati I e II della medesima direttiva, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate per proteggere il territorio della Comunità da tale pericolo;

considerando che questa informazione deve aiutare, da un lato, la Commissione a valutare la portata dell'intercettazione e il relativo pericolo nonché, se del caso, a predisporre al più presto possibile eventuali misure di protezione o di eradicazione in collaborazione con lo Stato membro interessato e, dall'altro, gli Stati membri a cautelarsi contro tale pericolo;

considerando che, a tale fine, la Commissione è tenuta ad istituire una rete per la notificazione della comparsa di organismi nocivi, conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 6, primo trattino della direttiva 77/93/CEE;

considerando che ogni intercettazione operata presso un punto di entrata nella Comunità, di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, i quali possano presentare un imminente pericolo di introduzione o di diffusione di organismi nocivi, deve essere immediatamente notificata a tutti i punti di entrata in cui potrebbero essere effettuate intercettazioni, nonché alla Commissione;

considerando che l'autorità unica e centrale di ciascuno Stato membro svolge un ruolo nel coordinamento di tutte le questioni fitosanitarie facenti capo alla direttiva 77/93/CEE;

considerando che questa funzione di coordinamento comprende la trasmissione delle notificazioni di intercet-

tazione agli altri Stati membri e a tutti i punti di entrata situati nel territorio dello Stato membro interessato, in cui potrebbero essere effettuate intercettazioni;

considerando che è opportuno stabilire un modello comunitario di formulario per la notificazione delle intercettazioni, ad uso dei servizi competenti degli Stati membri;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del sistema, occorre istituire una rete informatizzata per l'elaborazione e l'analisi dei formulari;

considerando che la gestione del sistema non esclude che una parte delle informazioni contenute nei formulari di notificazione delle intercettazioni possa essere utilizzata nel quadro della Convenzione di Parigi del 18 aprile 1951 istitutiva dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante modificata da ultimo il 21 settembre 1988;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, per «intercettazione» si intende qualsiasi provvedimento che uno Stato membro ha preso o deve prendere, conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 8 della direttiva 77/93/CEE, nei confronti della totalità o di una parte di una spedizione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, oppure di un organismo nocivo ai vegetali e ai prodotti vegetali proveniente da paesi terzi, non conformi alle disposizioni della suddetta direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di intercettazione questa sia notificata, non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui è avvenuta, fatta eccezione per i casi d'infrazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE e, se possibile, ancor più rapidamente in caso di rifiuto, fatta eccezione per i casi d'infrazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE ai seguenti destinatari:

(<sup>1</sup>) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(<sup>2</sup>) GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 19.